



Organizzazione internazionale italo-latino americana

iila



ACCORDO DI COLLABORAZIONE

RIUNITI

Da una parte l'IILA – Organizzazione internazionale Italo- latino americana (in seguito denominato "IILA") con sede in Roma, Via Paisiello n° 24, CAP. 00198. Codice Fiscale n. 80443910585, rappresentata dal Segretario Generale, Donato Di Santo.

Dall'altra parte CEFA Comitato Europeo per la Formazione e l'Agricoltura Onlus (in seguito denominato "CEFA") con sede e domicilio fiscale in Bologna, Via Lame n° 118, CAP. 40122 Bologna, Codice Fiscale n. 01029970371, rappresentato dal Presidente, Raoul Mosconi.

PREMESSO

- che IILA è un Organismo internazionale intergovernativo con sede in Roma fondato nel 1966. Ne sono membri l'Italia e le venti Repubbliche dell'America Latina (Argentina, Stato Plurinazionale di Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Repubblica Dominicana, Uruguay e Repubblica Bolivariana del Venezuela) ai sensi della Convenzione Internazionale firmata il 1° giugno 1966 ed entrata in vigore l'11 dicembre dello stesso anno in seguito alla ratifica degli Stati Membri;
- che IILA, rappresenta uno dei principali strumenti di dialogo politico tra l'Italia, l'Europa e l'America latina e partecipa attivamente all'Organizzazione delle Conferenze ministeriali biennali "Conferenza Italia America latina e Caraibi";
- che l'IILA è Osservatore Permanente nel vertice UE-CELAC;
- che l'IILA, nel quadro delle sue attività istituzionali svolge attività di promozione delle relazioni tra i paesi membri attraverso iniziative di carattere socio economico, culturale e tecnico-scientifico;
- che l'IILA, nell'ambito delle sue funzioni istituzionali realizza progetti di cooperazione allo sviluppo- principalmente mediante fondi finanziati dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (Italia) e della Commissione Europea- in settori distinti, tra i quali figurano la difesa e conservazione del patrimonio, la sicurezza democratica e la

AS

- cooperazione in ambito giudiziario, l'empowerment delle donne imprenditrici, l'appoggio ai piccoli produttori agricoli e l'appoggio al sistema delle piccole e medie imprese italo-latino americane;
- che CEFA è un'organizzazione non governativa fondata nel 1972. CEFA aiuta le comunità più povere del mondo a raggiungere l'autosufficienza alimentare e il rispetto dei diritti fondamentali (istruzione, lavoro, parità di genere, tutela dei minori). L'obiettivo di CEFA è creare modelli di sviluppo sostenibile, cioè mettere in atto iniziative che assicurino la crescita di un territorio, maggiore benessere e resilienza ai cambiamenti climatici, stimolando la partecipazione delle popolazioni locali affinché siano esse stesse protagoniste del loro sviluppo.
 - che CEFA è attiva con progetti di cooperazione allo sviluppo in America Latina e Centrale (Ecuador, Guatemala) e in Africa (Marocco, Tunisia, Libia, Etiopia, Kenya, Somalia, Tanzania, Mozambico)

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

ART. 2

Con il presente accordo, le parti si impegnano ad attivare ogni forma di sinergia ed efficace collaborazione scientifica finalizzata all'approfondimento dei temi di cui alla premessa e nella fattispecie, attraverso la promozione di iniziative congiunte, quali, tra le altre, seminari, conferenze, incontri istituzionali studi e ricerche e attività di cooperazione su temi relativi all'agenda italo latinoamericana e bi-regionale Europa-America latina e Caraibi, all'agenda multilaterale con particolare riferimento ai temi dell'integrazione, e all'agenda degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell' ONU 2030.

A tal fine entrambi gli istituti metteranno a disposizione le proprie competenze, la propria esperienza e le proprie reti di relazioni nazionali e internazionali

ART. 3

Le Parti si impegnano a condividere informazioni e buone pratiche mediante i seguenti meccanismi:

- a) Definizione di canali di comunicazione istituzionali, designando punti di contatto per il coordinamento delle attività nell'ambito del presente accordo.
- b) Realizzazione di riunioni periodiche.



ART. 4

Le Parti convengono che la collaborazione di cui al precedente art. 2, verrà di volta in volta programmata sulla base di specifici accordi attuativi che ne definiscano i contenuti, le tempistiche, le modalità operative, eventuali oneri finanziari ed ogni altro elemento utile.

ART. 5

Il presente accordo di collaborazione avrà la durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di sottoscrizione.

ART. 6

Ciascuna delle parti potrà recedere dal presente accordo con preavviso di almeno 3 (tre) mesi. Tale preavviso dovrà essere notificato alla controparte con lettera raccomandata A.R o con posta certificata.

ART. 7

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo, vengono trattati esclusivamente per le finalità dell'accordo, mediante consultazione, elaborazione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, qualora ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, qualora lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti contraenti, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione della convenzione.



ART. 8

Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente Convenzione e nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'intesa, di risolvere ogni eventuale vertenza mediante arbitrato ad opera di un collegio di tre arbitri che saranno nominati uno da ciascuna delle parti, ed il terzo, che fungerà da Presidente del Collegio Arbitrale, nominato di comune accordo dalle parti.

ART. 9

Nulla di quanto è convenuto nel presente Accordo di Collaborazione potrà essere considerato come una rinuncia ai privilegi e alle immunità di cui gode l'IILA, in virtù della Convenzione Internazionale ratificata dall'Italia con la legge 794 del 4 ottobre 1966 e della legge 141 del 12 luglio 2005

Roma, li 07 GIU. 2019

PER L'IILA

Il Segretario Generale, Donato Di Santo



PER CEFA

Il Presidente, Raoul Mosconi

